

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 625

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di regolamento ministeriale recante disciplina dell'impiego di
minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi**

(Parere ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112)

Trasmesso alla Presidenza il 6 febbraio 2006



Il Ministro delle Comunicazioni

di concerto con

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministro per le pari opportunità;

Visto l'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 3 maggio 2004, n.112 ed in particolare l'art. 10, comma 3;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", ed in particolare gli articoli 34, comma 5, e 35;

Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni;

Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio dell'Unione Europea in data 22 giugno 1994;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 345;

Visto il Codice di autoregolamentazione TV e minori in approvato in data 29 novembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2004;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 aprile 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art.1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica all'impiego dei minori di anni quattordici nei programmi radiotelevisivi, nell'ambito o al di fuori di un rapporto di lavoro, mediante l'utilizzazione delle loro immagini o voci.
2. Per programmi radiotelevisivi si intende l'insieme, predisposto da un fornitore, dei contenuti unificati da un medesimo marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico, rispettivamente mediante la trasmissione televisiva o radiofonica con ogni mezzo.

3. Sono soggette al presente regolamento le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989 e successive modificazioni e le emittenti radiofoniche aventi sede in Italia.

Art. 2

TUTELA DELLA DIGNITA', DELL'IMMAGINE, DELLA PRIVACY E DELLA SALUTE

1. Nei programmi radiotelevisivi, ivi compresi quelli di intrattenimento e di carattere sociale o informativo, l'impiego dei minori di anni quattordici deve avvenire con il massimo rispetto della dignità personale, dell'immagine, dell'integrità psicofisica e della privacy.
2. In particolare, è vietato strumentalizzarne l'età, i corpi, l'ingenuità, la condizione familiare, quale quella di figlio adottivo, o sociale, quale quella di figlio di detenuto. E' vietato trattare con minori di quattordici anni argomenti attinenti alla sfera sessuale, salvo che per scopo didattico e da parte di persone dotate di specifica professionalità, o argomenti scabrosi, rivolgere domande allusive alla loro intimità o a quella dei loro familiari, spettacolarizzare il loro caso di vita, incitarne l'aggressività oltre la sana competizione nei programmi che implicino prove di abilità.
3. E' inoltre vietato:
 - a) qualora i minori di anni quattordici siano autori, testimoni o vittime di reati, trasmettere le loro immagini personali e, in ogni caso, violare il diritto all'assoluto anonimato e alla non riconoscibilità;
 - b) qualora i minori di anni quattordici siano portatori di disabilità o affetti da gravi patologie, utilizzarli a scopi propagandistici, o per qualsiasi altra ragione contrastante con i loro diritti e la loro dignità, o con il carattere sociale o informativo della trasmissione;
 - c) qualora i minori di anni quattordici si trovino in situazioni di grave crisi o siano disabili o affetti da gravi patologie, intervistarli o violare il diritto all'assoluto anonimato e alla non riconoscibilità; tra le situazioni di grave crisi sono ricomprese anche quelle derivanti da fuga da casa, tentativo di suicidio, strumentalizzazione da parte della criminalità adulta, inserimento in ambienti legati alla prostituzione, stato di detenzione o sottoposizione a misure giudiziarie di sicurezza o di prevenzione, posizione di collaboratore di giustizia dei familiari;

- d) fare partecipare minori di anni quattordici a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o all' altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata dannosa;
- e) utilizzare minori di anni quattordici in grottesche imitazioni degli adulti;
- f) sottoporre minori di anni quattordici ad azioni o situazioni pericolose per la propria salute psicofisica o eccessivamente gravose in relazione alle proprie capacità o violente, ovvero mostrarli, senza motivo, in situazioni pericolose;
- g) far assumere a minori di anni quattordici , anche per gioco o per finzione, sostanze nocive quali tabacco, bevande alcoliche o stupefacenti;
- h) coinvolgere minori di anni quattordici in argomenti o immagini di contenuto volgare, licenzioso o violento;
- i) utilizzare minori di anni quattordici in richieste di denaro o di elargizioni abusando dei naturali sentimenti degli adulti per i bambini.

Art. 3

VIGILANZA E SANZIONI

1. La Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori e salvi i poteri a quest'ultimo attribuiti dalla legge e dal codice di autoregolamentazione TV e minori, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento e provvede all'irrogazione delle sanzioni a norma dell'art. 10 commi 4, 5 e 6 della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 4

IMPIEGO LAVORATIVO DEL MINORE DI ANNI QUATTORDICI

1. L'impiego lavorativo del minore di anni quattordici per la realizzazione di programmi radiotelevisivi resta disciplinato dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni.
2. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 3, le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni per l'impiego di minori di

anni quattordici in programmi televisivi e radiofonici sono revocate di diritto in caso di accertata violazione del presente regolamento ai danni del minore autorizzato.

Roma, li

Il Ministro
delle comunicazioni

Il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro
per le pari opportunità